

Repertorio numero 14054/5972
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di maggio,

28 maggio 2014.

In Milano, nel mio studio di via Manzoni, 14.

Avanti a me dottoressa **Giovanella Condò**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparsa:

Valentina Cuccurullo, nata a Sesto San Giovanni il 19 dicembre 1972, domiciliata in Milano, via Gustavo Fara n. 26, nella sua qualità di procuratore speciale della:

“**Stichting SFM Italy No. 2**”, fondazione costituita nei Paesi Bassi, con sede in 1083 HJ Amsterdam (Paesi Bassi), De Boelelaan 7, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Amsterdam 34301181, a quanto avanti autorizzata in forza di procura speciale autenticata in data 20 maggio 2014 da Anton Arnaud Voorneman, notaio in Amsterdam, recante apostille in pari data n. 21249 che, in originale, unitamente alla traduzione dell'autentica, si allega sotto la lettera “**A**”.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara quanto segue.

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

“CREDICO FINANCE 15 S.r.l.”.

2. La società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, la comparente indica che l'indirizzo della sede sociale è stabilito in via Barberini n. 47.

3. La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della Società ovvero di altra Società costituita ai sensi della Legge n. 130/99, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ex Legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio da parte della Società. In conformità alle disposizioni della predetta Legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

4. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) e viene interamente sottoscritto dal socio “Stichting SFM Italy No. 2”.

5. Le norme relative al funzionamento della società sono contenute negli articoli dal 14 al 19 dello statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo e che viene allegato sotto la lettera “**B**”.

6.1 La comparente affida l'amministrazione della società ad un amministratore unico che viene nominato nella persona di **Antonio Bertani**, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino

registrato a Milano 4

il 29 maggio 2014

al n. 9791 s. 1T

con euro 356,00

iscritto alla C.C.I.A.A.

di Roma

il 29 maggio 2014

al n. 12899211002

italiano, codice fiscale BRT NTN 44P19 A345D, al quale viene conferita la rappresentanza della società.

6.2 L'organo amministrativo durerà in carica sino a revoca o dimissioni. Al sopra nominato amministratore unico spetterà un compenso annuo di euro 7.420,00 (settemilaquattrocentoventi), inclusivi della polizza per la responsabilità civile per gli amministratori, da corrispondersi in due rate.

7. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

8. Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2014.

9. Si dà atto che l'intero ammontare del capitale sottoscritto è stato versato presso il "Credito Valtellinese Soc. Coop.", sede di Milano, filiale San Fedele, come risulta dalla ricevuta in data odierna, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

10. La comparente indica in euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

11. La comparente autorizza l'amministratore unico ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione della società.

12. Vengono delegati, in via tra loro disgiunta, il nominato amministratore unico e Valentina Perduca, nata a Broni il 4 luglio 1985, a ritirare dalla banca depositaria il capitale versato.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A" e "C".

Ho letto il presente atto, con l'allegato "B", alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati "B" e "C" alle ore 17.50 diciassette e cinquanta.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Valentina Cuccurullo

Giovanella Condò

POWER OF ATTORNEY

By this POWER OF ATTORNEY, the undersigned Mr. J. H. Oonk born in Winterswijk, the Netherlands on 19.10.1960, and Mr. R. M. Lhoest born in Heerlen, the Netherlands, on 23.03.1966, in their capacity respectively as Managing Director and Proxy Holder of Structured Finance Management (Netherlands) B.V., the director of **Stichting SFM Italy No. 2**, a foundation organised under the laws of The Netherlands with registration number 34301181, having its registered office at De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, The Netherlands (the "**Stichting**"), in their capacity as Authorised Signatories of the Stichting, hereby constitute and appoints each of:

- Ms. Valentina Cuccurullo born in Sesto San Giovanni (MI), on 19.12.1972, tax code n. CCCVNT72T59I690I, and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy; and/or
- Ms. Daniela Beltramelli born in Bergamo, on 01.07.1971, tax code n. BLTDNL71L41A794Q, and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy; and/or
- Ms. Martina Facchinetti born in Milan, on 16.03.1977, tax code n. FCCMTN77C56F205B and domiciled, for the purpose of this deed at Zenith Service S.p.A. Via G. Fara n. 26, 20124 Milan, Italy;

as the Stichting's true and lawful attorney (each the "Attorney") with full power and authority severally and/or jointly in the Stichting's name and on the Stichting's behalf, to execute the Incorporation of a Limited Liability Company that will be named "**CREDICO FINANCE 15 S.r.l.**" with registered office in Via

PROCURA SPECIALE

Con la presente PROCURA SPECIALE, Sig. J. H. Oonk, nato a Winterswijk (Paesi Bassi) il 19.10.1960 e Sig. R. M. Lhoest nato a Heerlen, (Paesi Bassi), il 23.03.1966, nella loro rispettiva qualità di Amministratore e Procuratore della Structured Finance Management (Netherlands) B.V. società amministratrice della **Stichting SFM Italy No. 2**, una fondazione costituita nei Paesi Bassi, numero di registrazione 34301181, sede legale De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Paesi Bassi (la "**Stichting**"), in qualità di Firmatari Autorizzati della Stichting, costituiscono e nominano:

- Sig.ra Valentina Cuccurullo, nata a Sesto San Giovanni (MI), il 19.12.1972, codice fiscale CCCVNT72T59I690I, domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia; e/o
- Sig.ra Daniela Beltramelli, nata a Bergamo, il 01.07.1971, codice fiscale BLTDNL71L41A794Q, domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia; e/o
- Sig.ra Martina Facchinetti, nata a Milano il 16.03.1977 codice fiscale n. FCCMTN77C56F205B domiciliata per la carica presso Zenith Service S.p.a. Via G. Fara n. 26, 20124 Milano, Italia;

quali effettivi procuratori speciali della Stichting costituiti ai sensi di legge (ciascuno il "Procuratore") con pieni poteri e facoltà in nome e per conto della Stichting, congiuntamente o disgiuntamente con firma singola, al fine di perfezionare la costituzione di una società a responsabilità limitata che sarà denominata "**CREDICO FINANCE 15 S.r.l.**", avente la sede legale in Via

Barberini n. 47, 00187 Rome, Italy, having the sole scope of entering into securitisation transactions according to Law No. 130, 30 April 1999 ("Law No. 130/99")

To each Attorney, the Stichting grants, severally, all powers to carry out all activities that, to his/her reasonable judgment, are deemed necessary or expedient in the framework of and in connection with the execution of the Deed of Incorporation as described above.

And We Hereby Undertake to ratify anything that is lawfully done or purported to be done by virtue of this Power of Attorney.

The Stichting shall indemnify and keep the Attorney indemnified against any and all costs, claims and liabilities which the Attorney may incur as a result of anything done by the Attorney in the exercise of any of the powers conferred, or purported to be conferred, on it by this Power of Attorney.

This Power of Attorney shall expire on 31 July 2014 or at such earlier time as the Stichting shall decide to revoke it in writing.

This Power of Attorney shall be governed by the laws of Italy.

Executed and delivered as a deed
For and on behalf of

Barberini n. 47, 00187 Roma, Italia ed avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge n. 130/99").

A ciascun Procuratore, la Stichting conferisce, in via disgiunta e con firma singola, tutti i più ampi poteri di compiere tutto ciò che, a proprio ragionevole giudizio, sia necessario od opportuno ai fini del perfezionamento dell'Atto Costitutivo come sopra meglio descritto.

Con la presente procura la Stichting si impegna a ratificare tutti gli atti e le attività poste in essere, nei limiti previsti dalla legge, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla presente Procura.


La Stichting si impegna a indennizzare ed a tenere indenne il Procuratore da tutte le spese, pretese e responsabilità in cui lo stesso possa incorrere in conseguenza di quanto da esso svolto nell'esercizio dei poteri allo stesso conferiti ai sensi della presente Procura o che la Procura abbia inteso conferire.

La presente Procura avrà scadenza il 31 Luglio 2014 ovvero alla data precedente che la Stichting possa decidere di revocare con atto scritto.


La presente Procura è regolata ai sensi del diritto italiano.

Procura rilasciata in forma di atto notarile
Per conto di

Stichting SFM Italy No. 2


J.H. Oonk

Structured Finance Management
(Netherlands) B.V.
Managing director


R.M. HEST

20 May 2014



VOORNEMAN GEENEN NOTARISSEN

Seen for legalization of the signatures of
Mr Jan Hendrik Oonk,
residing in Geldrop, and of
Mr Robert Marie Lhoest,
residing in The Hague, by me
Anton Arnaud Voorneman, civil law notary in Amsterdam.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
Mr Mr J.H. Oonk and Mr R.M. Lhoest are respectively managing director and
proxy holder of the private company with limited liability:
Structured Finance Management (Netherlands) B.V.,
with statutory seat in Amsterdam,
and as such, acting jointly, fully authorized to represent
Structured Finance Management (Netherlands) B.V.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
Structured Finance Management (Netherlands) B.V. is solely constituting
– and acting as – the entire managing board of the foundation:
Stichting SFM Italy No.2, with statutory seat in Amsterdam,
and as such fully authorized to represent Stichting SFM Italy No.2.
Amsterdam, the 20th day of May 2014.





VOORNEMAN GEENEN NOTARISSEN

Handtekening van de heer:
Signature of Mr:
Unterschrift des Herrn:
Signature de Maître:
Firma del Señor:

Anton Arnaud Voorneman

notaris te Amsterdam.
civil law notary, officiating in Amsterdam.
Notar in Amsterdam.
notaire résidant à Amsterdam.
notario público en Amsterdam.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. A.A. Voorneman
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. A.A. Voorneman
Certified
5. At Amsterdam
6. On 20 mei 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 21249
9. Seal/Stamp:
10. Signature
dhr. P. Wardenaar



TRADUZIONE

Visto per l'autenticità delle firme di
signor Jan Hendrik Oonk,
residente in Geldrop, e di
signor Robert Marie Lhoest,
residente in The Hague, da me
Anton Arnaud Voorneman, notaio in Amsterdam.
Secondo le informazioni ottenute dal
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in data odierna,
il signor J.H Oonk e il signor R.M. Lhoest sono rispettivamente amministratore
delegato e procuratore della società a responsabilità limitata:
Structured Finance Management (Netherlands) B.V.,
con sede legale in Amsterdam,
e come tali, congiuntamente, pienamente autorizzati a rappresentare
Structured Finance Management (Netherlands) B.V.
Secondo le informazioni ottenute dal
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in data odierna,
Structured Finance Management (Netherlands) B.V. da sola costituisce - ed agisce -
quale organo di amministrazione della fondazione:
STICHTING SFM ITALY NO.2, con sede legale in Amsterdam,
e come tale pienamente autorizzata a rappresentare STICHTING SFM ITALY NO.2.
Amsterdam, il giorno 20 maggio 2014.

Sigillo e firma illeggibile

Firmato da:
Anton Arnaud Voorneman
notaio in Amsterdam.

Sigillo e firma illeggibile

Traduzione effettuata da me notaio che conosco la lingua inglese.
Milano, 28 maggio 2014
F.to: Giovannella Condò

Allegato "B" al numero 14054/5972 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione

"CREDICO FINANCE 15 S.r.l.".

Art. 2) La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della Società ovvero di altra Società costituita ai sensi della Legge n. 130/99, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ex Legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio da parte della Società. In conformità alle disposizioni della predetta Legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

Art. 3) La Società ha sede a **Roma** all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disp. att. del Codice Civile. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2478 del codice civile, la società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio legale dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

Il domicilio legale dei Soci, il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni rapporto con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

Art. 4) La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 6) La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Art. 7) Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 2 (due), e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio, la Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Art. 8) Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo. La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione. Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 9) I Soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Art. 10) Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 2482 bis c.c., negli altri casi previsti dalla legge ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale Sociale. Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla Società del consenso dei Soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax. Fatte salve le diverse maggioranze previste dal successivo articolo 24 (ventiquattro) in tema di distribuzione degli utili, le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale Sociale.

Art. 11) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e le modalità tramite le quali esprimere l'eventuale assenso alla decisione, è predisposto da uno o più amministratori o da Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun Socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti ai Soci nel domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal Socio interpellato. La risposta del Socio a seguito della consultazione scritta dovrà pervenire in forma scritta alla Società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della proposta di delibera. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i Soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Art. 12) Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun Socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei Soci. Il relativo consenso viene manifestato da ciascun Socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei Soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico. In ogni caso detta procedura di formazione del consenso dovrà essere ultimata entro otto giorni da quando la stessa ha avuto inizio.

Art. 13) L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede Sociale purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società ed annotato nel libro Soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia sottoscritto per presa visione dal Socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea sarà valida anche

se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale Sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) Soci. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audicollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale Sociale presente o rappresentato. In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 14) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati con decisione dei Soci. Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo stabilito dai Soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei Soci e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare, per qualsiasi ragione, l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'Organo Amministrativo si intenderà decaduto e gli altri Amministratori, in caso di nomina del Consiglio, ovvero l'organo di controllo (se nominato), o i Soci (nei restanti casi) devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 15) Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché un'indennità di fine mandato.

La determinazione del compenso degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 16) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei Soci.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il vice-presidente se non già nominati dai Soci. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2475 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11 e 12; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori. Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede Sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia o in altro stato dell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Amministratore (e Sindaco Effettivo se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

- 1) la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di tutti i contratti ed accordi da concludersi dalla Società con il soggetto cedente dei crediti nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 2) la stipulazione e sottoscrizione di qualsivoglia atto, contratto accordo e documento (diverso dai contratti ed accordi di cui al precedente punto 1) da concludersi, stipularsi e sottoscriversi nel contesto della realizzazione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 3) la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, se non in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione, e nel pieno rispetto di tali contratti ed accordi;
- 4) l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e l'erogazione di finanziamenti da parte della Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;
- 5) la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in attività finanziarie che non sia rappresentato da fondi derivanti dall'incasso o recupero dei crediti acquistati dalla Società comunque nei limiti posti dalla legge n. 130/1999;
- 6) la conclusione di qualsivoglia contratto, accordo, atto, documento necessario od opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti che precedono;
- 7) la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;
- 8) la nomina di procuratori ad negotia della Società.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati.

Art. 19) La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E SOCIETARIA

Art. 20) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, l'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, ove nominato, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti contabili e societari.

Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari gli amministratori in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21) Nei casi previsti dalla legge o su base volontaria, i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore.

I soci possono nominare un organo di controllo costituito da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge, oppure un organo di controllo composto da un solo membro effettivo (Sindaco unico). In alternativa all'organo di controllo collegiale o monocratico, i soci possono nominare un Revisore o una Società di Revisione.

I soci, ove previsto dalla legge o volontariamente, possono nominare la Società di revisione in aggiunta all'organo di controllo monocratico o collegiale. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale della società o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il Compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'ufficio.

Art. 22) Nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

Art. 22-bis) Tutte le disposizioni del presente statuto o di legge riferite all'organo di controllo o a sindaci si intendono riferite sia al membro unico effettivo sia al collegio sindacale, in dipendenza della nomina eseguita dai soci.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 23) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 24) Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

In caso di redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il bilancio potrà essere presentato ai soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I Soci, sia in prima che in seconda convocazione, decidono sulla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) del Capitale Sociale.

TITOLO VII

RECESSO

Art. 25) Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Avuto riguardo alla durata prevista dal presente statuto, il diritto di recesso spetta al socio con il preavviso di almeno 180 giorni.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. Il Socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 26) Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove espressamente richiamate, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei crediti.

F.to: Valentina Cuccurullo
Giovannella Condò

